

ALLEGATO III

TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

III.1. ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, così come l'articolo 3, lettere f) e h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro», come opportuno.

III.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 30 giugno 2009.
2. I certificati di cui all'allegato III, capo III.1 (punto 8.1), rilasciati prima o durante il periodo transitorio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono validi fino al 30 giugno 2016, salvo indicazione sul certificato stesso di un periodo di validità più breve.

III.3. Deroghe nazionali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE